



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 430 del 05/03/2025

Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità dell'area del Vesuvio (Modifiche Legge regionale 4 dicembre 2019 n.24)

Firmato da: Carmine Mocerino



Consiglio Regionale della Campania

**P.d.L. “Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità dell’area del Vesuvio”.
(Modifiche Legge regionale 4 dicembre 2019 n. 24)**

Modifiche Legge regionale 4 dicembre 2019 n. 24. Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina

Art. 1

Modifiche Legge regionale 4 dicembre 2019 n. 24

1. Nella Legge regionale 4 dicembre 2019 n. 24 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina) dopo l’art. 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

Art. 5 bis

“Sostegno alle produzioni agricole di qualità e tutela del paesaggio rurale vesuviano”

1. Al fine di contrastare ‘abbandono dei terreni agricoli, incentivare la valorizzazione delle produzioni locali e garantire la tutela de paesaggio rurale dell’area vesuviana è consentita l’installazione di strutture realizzate esclusivamente in legno o con materiali inerti a secco, completamente smontabili e reversibili, temporaneamente funzionali allo svolgimento delle attività agricole, alla lavorazione, conservazione, trasformazione e degustazione dei prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Denominazione di Origine Protetta (DOP) della zona quali “Albicocche del Vesuvio”, “Catalanesca del Monte Somma”, “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio” e a Denominazione di Origine Controllata (DOC) “ e “Lacryma Christi”.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono considerate opere di miglioramento fondiario finalizzate alla valorizzazione e alla conservazione di specifiche colture tipiche del territorio vesuviano e alla fruizione compatibile delle aziende agricole. Esse dovranno essere realizzate con tecniche costruttive tradizionali, impiegando materiali naturali locali, quali pietra lavica, legno coperture in coppi o lastre di pietra, garantendo la totale reversibilità e la removibilità senza alterare in modo permanente il suolo.
3. E’ vietata la realizzazione di opere murarie permanenti di qualsiasi genere eccedenti il piano di campagna, così come l’utilizzo di pannelli prefabbricati che richiedano opere murarie per l’assemblaggio. Sono consentite unicamente strutture leggere e rimovibili realizzate a secco, con



Consiglio Regionale della Campania

materiali e tecniche di posa che ne consentano l'agevole smontaggio e il ripristino dello stato originario del suolo.

4. Nei periodi di raccolta e lavorazione stagionale, al fine di permettere l'accoglienza di visitatori, è consentita l'installazione temporanea di strutture mobili esclusivamente in legno o materiali naturali locali, purché smontabili e non ancorati in modo permanente al terreno. Non è ammesso l'uso di roulotte, caravan o prefabbricati industriali. Tali strutture dovranno essere rimosse immediatamente al termine delle necessità stagionali e non potranno in alcun modo alterare la conformazione del suolo o essere legate in modo fisso a reti tecnologiche.
5. Le strutture di cui ai commi precedenti non costituiscono volumi urbanistici e non comportano modificazioni permanenti della destinazione d'uso del suolo. La loro realizzazione è soggetta a una semplice comunicazione di inizio attività (CILA) e all'eventuale ottenimento di autorizzazione paesaggistiche nel rispetto della normativa vigente.
6. Le dimensioni delle strutture di cui ai commi 1 e 4 non potranno superare il 10% della superficie aziendale per terreni di piccola estensione e il 2% per quelle di dimensione maggiore, secondo i criteri definiti dal regolamento attuativo regionale che stabilirà anche le caratteristiche costruttive, i materiali utilizzabili e ogni altro requisito tecnico.

Art. 2

Clausola finanziaria

1. Le modifiche alla Legge regionale 4 dicembre 2019 n. 24, non comportano oneri a carico del Consiglio Regionale della Campania.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Mario Casillo
Mocerino

Carminè